



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA

DIVISIONE V - MONITORAGGIO E CONTROLLO DECOMMISSIONING INSTALLAZIONI NUCLEARI

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione, tra l'altro, del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in tema di *"Impiego pacifico dell'energia nucleare"*;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la *"Ratifica ed esecuzione del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980"*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili"*;
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994"*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"*;



- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante *“Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”*;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”*;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante *“Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”*;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente la *“Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”*;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante *“Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”*;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153, sulle *“Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”*;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*;
- VISTO** l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante *“Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”*;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive*



89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 228 del 23 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, in particolare l'articolo 4, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il decreto ministeriale n. VII-79 del 29 giugno 1977 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, con il quale è stata rilasciata al Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare - C.N.E.N. (dal 5 marzo 1982: Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative - ENEA) la licenza di esercizio dell'impianto EUREX per il ritrattamento di elementi di combustibile nucleare di tipo MTR, sito in Strada per Crescentino, s.n.c. - 13040 Saluggia (VC);

CONSIDERATO che l'esercizio dell'impianto è attualmente regolato dalle prescrizioni di cui ai documenti DISP/EUREX/77/18 “*Prescrizioni Tecniche per l'esercizio dell'impianto EUREX*” e DISP/EUREX/80/10 “*Prescrizioni Tecniche per le Prove Nucleari relative al ritrattamento di elementi CANDU*”, che costituiscono parte integrante della succitata licenza di esercizio;

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 9 luglio 2003, n. 8/2003, con la quale sono state trasferite, a far data dal 15 luglio 2003, le licenze relative all'impianto EUREX dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) alla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN S.p.A.);

VISTA la nota documentata prot. n. 0054204 del 24.11.2020 (prot. ingresso n. 0027820 del 24.11.2020), con la quale la SOGIN S.p.A. ha presentato istanza al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, per l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di adeguamento del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi solidi Edificio 2300, sito presso l'impianto EUREX di Saluggia (VC);

VISTA la nota prot. n. 0029026 del 03.12.2020 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di propria competenza:

- all'ISIN, ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
- alla Regione Piemonte e al Comune di Saluggia, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e al Ministero della Salute, non ricompresi tra



le Amministrazioni destinatarie dell'istanza della Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;

VISTI i pareri favorevoli trasmessi:

- dal Ministero della Salute, con nota prot. n. 0009493 del 11.03.2021 (prot. ingresso n. 0007575 del 11.03.2021);
- dalla Regione Piemonte, con nota prot. n. 0028030 del 07.03.2022 (prot. ingresso n. 0007136 del 07.03.2022);
- dall'ISIN, con nota prot. n. 0004542 del 15.07.2022 (prot. ingresso n. 0022459 del 15.07.2022), con prescrizioni;

VISTO il parere negativo, in ordine alla compatibilità urbanistica dell'intervento di adeguamento dell'Edificio 2300, trasmesso dal Comune di Saluggia con nota prot. n. 0001209 del 04.02.2022 (prot. ingresso n. 0003726 del 04.02.2022);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.11.2022, con il quale la dott.ssa Donatella Romeo, dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata nominata Rappresentante unico delle amministrazioni statali, per lo svolgimento delle Conferenze di servizi per le quali l'individuazione del medesimo rappresentante unico compete al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. n. 0041157 del 06.12.2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha convocato la Conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 21 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il parere favorevole espresso dal Rappresentante unico delle amministrazioni statali durante la Conferenza di servizi decisoria del 21 dicembre 2022, trasmesso con nota prot. n. 0034742 del 21.12.2022 (prot. ingresso n. 0043558 del 21.12.2022);

TENUTO CONTO che l'espressione del parere da parte del Rappresentante unico delle amministrazioni statali assorbe, secondo le disposizioni, anche le posizioni di tutte le amministrazioni statali rappresentate;

RITENUTO che l'adeguamento del deposito temporaneo Edificio 2300 possa essere realizzato nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

VISTI gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. La SOGIN S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05779721009, con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma, è autorizzata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dell'articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, alla modifica dell'impianto EUREX di Saluggia (VC) per l'adeguamento del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi solidi Edificio 2300, ivi situato, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle



Amministrazioni competenti nel corso dell'istruttoria e riportate nel parere emerso durante la Conferenza di servizi decisoria del 21 dicembre 2022, trasmesso dal Rappresentante unico delle amministrazioni statali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 0034742 del 21.12.2022 (prot. ingresso n. 0043558 del 21.12.2022), richiamato in premessa ed allegato al presente provvedimento al fine di formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

1. La SOGIN S.p.A. è tenuta ad ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Roma, li data del protocollo

IL DIRIGENTE

(Dott. Mariano G. Cordone)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005, ARTICOLO 21